

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II<sup>a</sup> SEZIONE

L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 184/CGF

(2009/2010)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 137/CGF – RIUNIONE DEL 22 GENNAIO 2010

##### Collegio composto dai Signori:

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Dott. Franco Massi – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

##### **1) RICORSO DEL POTENZA SPORT S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI;**

- **AMMENDA DI €25.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE PER MESI 12 AL SIG. POSTIGLIONE GIUSEPPE,**

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. - NOTA 5381/526PF08-09/AM/MA DEL 16.3.2009 - (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 106 del 24.6.2009)**

Con ricorso in data 1.7.2009, il signor Postiglione Giuseppe, in proprio e la società Potenza Sport Club S.r.l., in persona del legale rappresentante, signor Postiglione Antonio, propongono reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale del 24.6.2009, con la quale era stata inflitta al signor Postiglione Giuseppe la sanzione della inibizione per mesi 12 ed alla società del Potenza quella dell'ammenda per € 25.000,00, in relazione all'addebito di aver rappresentato, contrariamente la vero, il predetto postiglione Giuseppe (nella qualità di Presidente della società Potenza Sport Club S.r.l.) in due comunicazioni dirette al Settore Tecnico della F.I.G.C., che il responsabile tecnico della prima squadra, signor Gautieri Carmine, si fosse dimesso da tale incarico (laddove in realtà, ne era stato esonerato).

Sostenevano in particolare i ricorrenti la ingiustizia della decisione, in quanto le avvenute dimissioni del Gautieri risultavano da una comunicazione, scritta e firmata dallo stesso, con cui veniva rappresentato alla società detta sua volontà.. Erroneamente il primo Giudice, senza eseguire alcuna verifica tecnica, veniva stabilito che la sottoscrizione di firma apposta dal Gautieri non fosse autentica, laddove questo risultava da una consulenza grafica, da essi e dagli stessi prodotta.

Il reclamo va rigettato.

Questa Corte di Giustizia, anche accogliendo le sostanziali sollecitazioni dei ricorrenti, ha disposto accertamento tecnico-grafico diretto alla verifica dell'autenticità o meno della firma del sig. Gautieri Carmine sulla indicata lettera di dimissioni, inviata il 20.11.2008 alla società Potenza.

Il perito nominato, D.ssa Carla Avenali, ha univocamente e senza incertezze concluso nel senso della non autenticità della sottoscrizione a nome Gautieri Carmine comparente nella già menzionata comunicazione ad apparente provenienza del Gautieri medesimo.

Risulta così chiaramente avallata la veridicità di quanto affermato in sede di indagini dal tecnico in questione, il quale, riferendo di essere stato esonerato dall'incarico dalla società del Potenza ha

decisamente negato di aver mai scritto alla società stessa comunicando le proprie dimissioni dall'incarico di direttore tecnico.

A tale stregua, risultando chiaramente prive di fondamento le doglianze dei reclamanti (va precisato che in sede di esame il signor Postiglione Antonio ha riferito di avere direttamente gestito la vicenda relativa alla cessazione dell'incarico del Gautieri e ciò contrariamente a quanto rappresentato in ricorso) il reclamo va rigettato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Potenza Sport S.r.l. di Potenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO DELL'A.S. NOICATTARO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOICATTARO/BRINDISI DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 79/DIV del 12.1.2010)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 79/DIV del 12.1.2010, ha inflitto alla società A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. la sanzione dell'ammenda di €750,00.

Tale decisione veniva assunta per l' indebita presenza negli spogliatoi, al termine dell'incontro Noicattaro/Brindisi del 10.1.2010, di persone non autorizzate.

Avverso tale provvedimento la società A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 12.1.2010, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 18.1.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S. Noicattaro Calcio S.r.l. di Noicattaro (Bari), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **4) RICORSO DEL PEScina VALLE DEL GIOVENCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI PEScina VALLE DEL GIOVENCO/VIRTUS LANCIANO DEL 5.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 66/TB del 13.1.2010)**

Con preannuncio di reclamo del 13 gennaio 2010 la società sportiva "Pescina Valle del Giovenco" impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo.

Questi in sintesi i fatti:

- al 37° del primo tempo della partita riportata in epigrafe il calciatore Giorgio Bellucci, portiere della "Virtus Lanciano 1924", a seguito di uno scontro di gioco con un avversario, rimaneva a terra privo di sensi. Intervenevano i sanitari presenti sul terreno di gioco ma non riuscivano a rianimarlo; si rendeva necessario, pertanto, l'intervento di un'ambulanza che conduceva il ragazzo all'ospedale ancora privo di sensi. A seguito dell'incidente subito dal ragazzo, i dirigenti accompagnatori delle due squadre consegnavano all'arbitro una dichiarazione,

sottoscritta da entrambi, con la quale manifestavano la loro intenzione di non continuare la gara, visto che i calciatori erano rimasti fortemente colpiti, sotto il profilo psicologico, dall'incidente occorso al Bellucci, chiedendo la ripetizione della gara stessa a data da destinarsi.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 20 gennaio 2010, una memoria difensiva con la quale si sosteneva che la decisione di non continuare la gara era stata presa per tutelare i calciatori delle due squadre e i loro genitori che, dopo il grave incidente occorso al portiere della "Virtus Lanciano 1924", erano sconvolti al punto che i ragazzi rientravano negli spogliatoi piangendo. Trattandosi di un campionato giovanile, con lo scopo di educare i ragazzi e di insegnare loro quel *fair play* molto spesso invocato nello sport, le due società avevano chiesto, di comune accordo, di poter ripetere la gara. Si chiedeva, quindi, di annullare la decisione di primo grado, disponendo la ripetizione della gara.

La Corte, visto il combinato disposto degli art. 53, commi 1 e 2, N.O.I.F. e 17, commi 1 e 2, C.G.S.,

- preso atto che dagli atti di causa non risulta che l'arbitro abbia esercitato la facoltà di sospensione della gara ai sensi dell'art. 64, comma 2, N.O.I.F., bensì che si sia trattato di un accordo *extra ordinem* intervenuto fra le due società interessate, di cui l'arbitro stesso è stato posto a conoscenza, respinge il ricorso in epigrafe indicato proposto dalla società sportiva "Pescina Valle del Gioenco" S.r.l. e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Pescina Valle del Gioenco di Pescina (L'Aquila).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI PEScina VALLE DEL GIOVENCO/VIRTUS LANCIANO DEL 5.12.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 66/TB del 13.1.2010)

Con preannuncio di reclamo del 13 gennaio 2010 la società sportiva "Virtus Lanciano 1924" S.r.l. impugnava l'epigrafata decisione del Giudice Sportivo.

Questi in sintesi i fatti:

- al 37° del primo tempo della partita riportata in epigrafe il calciatore Giorgio Bellucci, portiere della "Virtus Lanciano 1924", a seguito di uno scontro di gioco con un avversario, rimaneva a terra privo di sensi. Intervenevano i sanitari presenti sul terreno di gioco ma non riuscivano a rianimarlo; si rendeva necessario, pertanto, l'intervento di un'ambulanza che conduceva il ragazzo all'ospedale ancora privo di sensi. A seguito dell'incidente subito dal ragazzo, i dirigenti accompagnatori delle due squadre consegnavano all'arbitro una dichiarazione, sottoscritta da entrambi, con la quale manifestavano la loro intenzione di non continuare la gara, visto che i calciatori erano rimasti fortemente colpiti, sotto il profilo psicologico, dall'incidente occorso al Bellucci, chiedendo la ripetizione della gara stessa a data da destinarsi.

Istruito il reclamo e fissata la data dell'odierna camera di consiglio, la società ricorrente depositava, in data 20 gennaio 2010, una memoria difensiva con la quale si sosteneva, sostanzialmente, l'eccessività della sanzione irrogata dal giudice sportivo, considerato che la decisione di non continuare la gara era stata presa solo per tutelare i calciatori delle due squadre e i loro genitori che, dopo il grave incidente occorso al portiere della "Virtus Lanciano 1924", al quale era stata praticata anche la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco nel tentativo di rianimarlo, erano letteralmente sconvolti. Ci si stupiva anche del fatto che l'arbitro, nel suo referto, avesse liquidato l'accaduto come un banale scontro di gioco. Visto lo stato di *shock* in cui versavano i calciatori, che rientravano negli spogliatoi piangendo, e considerato che la gara si sarebbe dovuta continuare senza l'assistenza del medico, che aveva accompagnato il Bellucci in

ambulanza, i due dirigenti accompagnatori avevano consegnato all'arbitro una dichiarazione, sottoscritta da entrambi, con la quale comunicavano la loro decisione di non continuare la partita. Trattandosi di un campionato giovanile, con lo scopo di educare i ragazzi e di insegnare loro quel *fair play* molto spesso invocato nello sport, le due società avevano chiesto, di comune accordo, di poter ripetere la gara. Si chiedeva, quindi, di annullare la decisione di primo grado, disponendo la ripetizione della gara.

La Corte visto il combinato disposto degli art. 53, commi 1 e 3, N.O.I.F. e 17, commi 1 e 2, C.G.S.,

- preso atto che dagli atti di causa non risulta che l'arbitro abbia esercitato la facoltà di sospensione della gara ai sensi dell'art. 64, comma 2, N.O.I.F., bensì che si sia trattato di un accordo *extra ordinem* intervenuto fra le due società interessate, di cui l'arbitro stesso è stato posto a conoscenza, respinge il ricorso in epigrafe indicato proposto dalla società sportiva "Virtus Lanciano 1924" S.r.l. e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 di Lanciano (Chieti).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma l'11 marzo 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete